

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI STRUMENTI AVANZATI PER LA GESTIONE DA  
PARTE DELLE SEGRETERIE DEGLI ORDINI DI EVENTI FORMATIVI NELA PIATTAFORMA NAZIONALE  
DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI INGEGNERI**

*ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 2023,  
n. 36 e ss.mm.ii.*

**tra**

la **FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**, C.F. 97834130581 e P.IVA 13732611002, con sede legale in via XX settembre, n. 5, 00187, Roma (RM), in persona del Direttore generale, Dott. Massimiliano Pittau;

(di seguito, per brevità, la “**Fondazione**”)

**e**

l'**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI IMPERIA**, C.F. 81001410083, con sede legale in Via della Repubblica 11 - 18038 Sanremo (IM), in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Stefàna Rossi,

(di seguito, per brevità, “l'**Ordine**” e, congiuntamente, le “**Parti**”)

**Premesso che:**

- l'art. 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 7, comma 4, Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede espressamente l'esclusione dall'ambito d'applicazione del codice dei contratti pubblici di quegli accordi fra due o più amministrazioni che realizzino una cooperazione – mossa da considerazioni a carattere pubblicistico - finalizzati a garantire lo svolgimento di obiettivi di interesse comune;
- la **Fondazione** quale organismo di diritto pubblico persegue finalità di utilità ed interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale. Essa promuove, gestisce ed organizza le attività di supporto e di servizio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tra cui l'individuazione e l'attuazione di tutte quelle iniziative idonee a migliorare, implementare e diffondere il patrimonio culturale e di conoscenze rappresentato dall'ingegneria, in tutti i suoi ambiti applicativi, e dagli ingegneri;

- la **Fondazione**, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha inteso procedere con l'implementazione di una serie di servizi digitali volti a rispondere alle necessità di diversi Ordini territoriali che, a diverso titolo, abbiano la necessità di mettere a disposizione delle proprie Segreterie strumentazione avanzata per la gestione degli eventi formativi nella piattaforma della Formazione continua degli Ingegneri;
- l'**Ordine degli Ingegneri di Imperia** è un ente pubblico non economico avente la finalità di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti, la tutela del titolo e dell'esercizio professionale. In ordine alle proprie competenze e finalità, l'Ordine di Imperia ha manifestato il proprio interesse a fruire dei servizi messi a disposizione dalla Fondazione e disciplinati nel presente Accordo;
- nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 in quanto l'accordo in oggetto è diretto a disciplinare la cooperazione fra Fondazione ed Ordine; tale cooperazione è retta esclusivamente da comuni esigenze di rilevanza pubblicistica; i soggetti cooperanti svolgono sul mercato meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

**Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Premesse ed obiettivo**

1. Le premesse costituiscono parte necessaria, integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il rapporto di collaborazione tra la Parti avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo successivo.

**Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni legali, tecniche ed economiche in base alle quali la Fondazione si impegna a fornire strumenti avanzati per la gestione degli eventi formativi nella piattaforma della Formazione continua degli Ingegneri, che consistono:
  - 1) gestione delle iscrizioni online;
  - 2) possibilità di acquisizione pagamento;
  - 3) emissione fattura/ricevuta fiscale;
  - 4) estrazioni mirate dei partecipanti

**Art. 3 – Obblighi della Fondazione**

1. La Fondazione si impegna ad apportare tutta la diligenza necessaria alla fornitura di un servizio di qualità conformemente agli usi di mercato ed allo stato dell'arte.
2. La Fondazione si impegna ad implementare ed a far fruire all'Ordine tutto quanto all'uopo convenuto, creato ed ospitato sui propri server, oltretutto a mantenere lo stesso in relazione alla semplice struttura informatica e digitale.
2. Nello specifico, la Fondazione si impegna a:

- assicurare l'accesso al servizio 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno su architettura in cluster ridondante;
- in caso di interruzione del servizio, informare l'Ordine con un anticipo ragionevole;
- nell'eventualità di un incidente, intervenire con la tempestività richiesta dal caso di specie;
- assicurare la migliore manutenzione della struttura ed erogare l'assistenza informatica per i servizi attivi.
- proteggere la propria piattaforma server.

#### **Art. 4 – Responsabilità della Fondazione**

1. Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità – civile, penale ed amministrativa - relativa allo svolgimento delle proprie mansioni ed attività poste in essere in relazione all'oggetto del presente Accordo, esonerando, al contempo, l'altra parte da qualsivoglia tipo di responsabilità che esuli dall'altrui competenza.
2. La Fondazione si riserva il diritto di interrompere la connessione ad Internet del server noleggiato all'Ordine, se questo server costituisce un pericolo per il mantenimento della sicurezza della infrastruttura dell'Ordine in conseguenza ad una violazione del server, o in seguito alla scoperta di una criticità nella sicurezza del sistema, o alla necessità di aggiornamento della piattaforma che ospita i siti istituzionali. (Ale: possiamo rendere una forma simile?)
3. La Fondazione informerà preventivamente l'Ordine, nella misura del possibile, con un preavviso ragionevole circa la natura e la durata dell'interruzione, affinché l'Ordine adotti le misure appropriate. La Fondazione si impegna a ristabilire la connessione al momento in cui gli interventi di correzione siano stati effettuati dall'Ordine.
4. La Fondazione non potrà essere ritenuto responsabile per l'inadempimento parziale o totale di un'obbligazione e/o per i guasti degli operatori delle reti di trasporto dati verso internet.
5. La Fondazione non potrà essere ritenuto responsabile di un malfunzionamento che abbia per origine un utilizzo sbagliato da parte dell'Ordine.

#### **Art. 5 – Obblighi e responsabilità dell'Ordine**

1. L'Ordine si assume singolarmente la responsabilità, i rischi ed i pericoli derivanti dalla propria attività di utilizzo del servizio implementato dalla Fondazione.
2. L'Ordine si impegna a tenere indenne l'altra parte da qualsivoglia tipo di responsabilità che esuli dall'altrui competenza.

#### **Art. 6 – Durata**

1. Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla effettiva messa a disposizione dei servizi da parte della Fondazione. Alla scadenza, esso si rinnoverà tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta da

aversi a mezzo PEC con almeno 3 (tre) mesi di anticipo. Resta fermo il pagamento di quanto dovuto per l'anno in corso.

2. È data facoltà alle Parti di recedere dal presente Accordo attraverso comunicazione a mezzo PEC da inoltrare con almeno 4 (quattro) mesi di anticipo.

#### **Art. 7 – Rimborso delle spese sostenute.**

1. In relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, è riconosciuta alla Fondazione, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad Euro 2.250 (duemiladuecentocinquanta/00), oltre IVA, per l'intera durata del contratto. Il versamento del corrispettivo, avverrà entro 30 giorni dalla data di messa in disponibilità del servizio;

3. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo ai costi effettivamente sostenuti che sono computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati**

1. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni di natura riservata ed a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

2. Le Parti garantiscono l'integrale rispetto della normativa in materia di privacy e si impegnano a trattare i dati in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ed al Regolamento 2016/679/UE.

#### **Art. 9 – Comunicazioni**

1. Le Parti convengono che gli indirizzi PEC da utilizzare ai fini del presente Accordo sono i seguenti:

- per lo *Host*: [fondazionecni@pec.net](mailto:fondazionecni@pec.net)
- per il *Guest*: [ordine.imperia@ingpec.eu](mailto:ordine.imperia@ingpec.eu)

#### **Art.10 – Modifiche all'Accordo**

1. Eventuali modifiche al presente Accordo, ovvero alle sue premesse o allegati, devono essere concordate per iscritto a pena di nullità.

#### **Art. 11 – Controversie**

1. Le Parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere in vigenza del rapporto contrattuale.

2. Nell'eventualità in cui non sia possibile risolvere in maniera bonaria le eventuali controversie, le Parti convengono che l'interpretazione ed ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo siano di competenza del Foro di Roma.

#### **Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. La Fondazione assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., comunicando gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui accreditare i pagamenti relativi al servizio di cui all'oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

2. La Fondazione si impegna, altresì, a comunicare qualsiasi variazione ai dati trasmessi.

#### **Art. 13 – Cessione dell'accordo e del credito**

1. È vietata ogni tipo di cessione, totale o parziale, del presente Accordo da parte della Fondazione, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

2. È, altresì, vietata la cessione del credito già maturato e maturando.

#### **Art. 14 - Codice comportamento e assenza conflitto di interessi**

1. La Fondazione dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ordine e si impegna osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione dell'Accordo.

2. La Fondazione dichiara altresì di non incorrere in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla normativa vigente e di rispettare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001.

#### **Art. 15 - Norme finali**

1. Il presente Accordo impegna le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti ed ulteriori leggi speciali inerenti.

Roma, lì 06/10/2023

Per la Fondazione del Consiglio Nazionale  
degli Ingegneri  
dott. Massimiliano Pittau

Per l'Ordine degli Ingegneri  
di Imperia  
Ing. Stefano Rossi

